

*Art. 11*

*Modificazioni della disciplina provinciale in materia di orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 29 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) è inserito il seguente:

"9 bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione degli articoli 19 e 21 e della relativa disciplina attuativa è sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. E' fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 76 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) è inserito il seguente:

"5 bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione della sezione VII del capo II e della relativa disciplina attuativa è sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico con cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. E' fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza."

3. Per favorire l'esercizio del lavoro nell'ambito di un orario che salvaguardi le esigenze della vita individuale e familiare dei lavoratori dipendenti e autonomi, anche nell'individuazione dei momenti di riposo dal lavoro, e per migliorare la fruibilità degli spazi cittadini, anche sotto il profilo della mobilità e dell'accessibilità, la Provincia promuove l'adozione, anche a livello locale, di accordi per la definizione coordinata dei tempi di apertura e di chiusura degli esercizi, attraverso il confronto con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle imprese e dei consumatori, ferma restando la libertà degli esercenti di determinare liberamente le giornate e gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Tali accordi possono costituire la base per l'adozione di calendari annuali delle aperture e delle chiusure degli esercizi sul territorio provinciale. La Provincia può promuovere la diffusione e la conoscenza di questi calendari con le modalità e alle condizioni definite con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale si impegna a presentare al Consiglio provinciale, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, un disegno di legge volto a coordinare i principi di liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura sanciti dalla legislazione statale con le esigenze di tutela dei lavoratori, dell'ambiente, dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della salute e della quiete pubblica e con le esigenze di coordinamento dei tempi delle città secondo quanto previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), anche attraverso l'individuazione di nuovi strumenti di coordinamento e di concertazione con le parti sociali ed economiche e con i consumatori.

5. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio) è abrogato.